

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30/3/2018	Originale
--	-----------

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:00, nell'Auditorium dell'Edificio scolastico di via Leopoldo Falsetti, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	X	
2) DE PASCALE Ilaria	X	
3) MAZZOTTA Antonella	X	
4) CHERUBINI Alessandro	X	
5) IULIANO Annalisa	X	
6) BARONE Giovanni	X	
7) BARONE Fabio	X	
8) COLLA Massimiliano	X	
9) CUPELLI Vittorio	X	
10) DE SIMONE Angelo		X
11) MAZZUCA Roberto	X	

Presenti: n:10

Assenti: n.1

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: Servizio Finanziario

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento Tari nel testo vigente;

Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 la disciplina del tributo con particolare riferimento a:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) classificazione delle utenze;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di versamento del tributo;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Ritenuto opportuno apportare una modifica al Regolamento comunale Tari nella parte in cui disciplina la determinazione della tariffa per le utenze domestiche e, nello specifico, all'art.11, introducendo il principio secondo cui la tariffa sarà determinata considerando il numero complessivo degli occupanti l'alloggio in maniera continuativa e non solo quello dei componenti del nucleo familiare dell'utenza;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PROPONE

di apportare al regolamento Tari la modifica di cui nel corpo della presente deliberazione per come di seguito indicato:

Art. 11 – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della tariffa ad uso domestico è considerato il nucleo familiare iscritto all'anagrafe comunale al primo Gennaio dell'anno di tributo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
3. La quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'immobile il coefficiente di adattamento Ka e la quota unitaria dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
4. La quota variabile è determinata applicando alla quota unitaria di costo variabile attribuibile alle utenze domestiche il coefficiente Kb e il costo variabile unitario di rifiuti prodotti.
5. I coefficienti determinanti per il calcolo della tariffa sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 11 – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche - modificato

1. Per la determinazione della tariffa ad uso domestico è considerato il nucleo familiare iscritto all'anagrafe comunale al primo Gennaio dell'anno di tributo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
3. La quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'immobile il coefficiente di adattamento Ka e la quota unitaria dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
4. La quota variabile è determinata applicando alla quota unitaria di costo variabile attribuibile alle utenze domestiche il coefficiente Kb e il costo variabile unitario di rifiuti prodotti.
5. I coefficienti determinanti per il calcolo della tariffa sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

- 1) di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il regolamento per come modificato:
 - ♦ sul sito internet del Comune;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio Finanziario in s.v.
(Bonaventura)

PARERI

Parere sulla regolarità tecnica
ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto
2000, n.267

Parere Favorevole
 Parere Contrario

Lago addì __30/3/2018

Il Responsabile del Servizio in s.v.
(Bonaventura)

Parere sulla regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto
2000, n.267

Parere Favorevole
 Parere Contrario

Lago addì __30/3/2018

Il Responsabile del Servizio in s.v.
(Bonaventura)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;

VISTO il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti (n°11/2018);

VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

CON 8 voti favorevoli e 2 contrari (Cupelli-Mazzuca)

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario generale
avv. Alfio Bonaventura



Presidente del Consiglio
P.I. Giovanni Barone

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 16-04-2018 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;
(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)

COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11

Data 24 MARZO 2018

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 22.30, l'organo di revisione economico finanziaria, Dott. Antonino Costantino ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: **"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI"**;

Premesso che:

- in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011), è stata istituita la TARI;
- la stessa assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- la TARI deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

l'ente intende modificare l'attuale regolamento del tributo, ed in particolare l'art. 11 nel modo testualmente seguente:

"Art. 11 – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche - modificato

1. Per la determinazione della tariffa ad uso domestico è considerato il nucleo familiare iscritto all'anagrafe comunale al primo Gennaio dell'anno di tributo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
3. La quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'immobile il coefficiente di adattamento Ka e la quota unitaria dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
4. La quota variabile è determinata applicando alla quota unitaria di costo variabile attribuibile alle utenze domestiche il coefficiente Kb e il costo variabile unitario di rifiuti prodotti.
5. I coefficienti determinanti per il calcolo della tariffa sono riportati nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 239;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento Tari nel testo vigente;

ESPRIME

pertanto parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Antonino Costantino

**COSTANTIN
O
ANTONINO**

Firmato digitalmente da COSTANTINO
ANTONINO

ND: c=IT, o=non presente,

cn=COSTANTINO ANTONINO,

serialNumber=IT:CSTNNN74R16I754L,

givenName=ANTONINO,

sn=COSTANTINO,

dnQualifier=15956126

Data: 2018.03.24 22:33:06 +01'00'